



Gli ammortizzatori sociali nel Decreto “Cura Italia”

AVV. ROSSANA CASSARÀ

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 il Governo, al fine di alleviare le imprese dai riflessi economici dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e con il dichiarato scopo di garantire il mantenimento del livello occupazione, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali già introdotte dal precedente D.L. 2 marzo 2020, n. 9, limitatamente alle c.d. “zone rosse”.

L'intervento legislativo è volto a consentire l'accesso con modalità semplificate agli strumenti di integrazione salariale a quei datori di lavoro che **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'**emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale è una prestazione economica erogata a carico dell'INPS con lo scopo di sostituire o integrare la retribuzione di quei lavoratori che siano totalmente o parzialmente sospesi dal lavoro in concomitanza di particolari eventi previsti dalla legge. In particolare, il D.Lgs. 14 settembre 2015 ha razionalizzato la normativa in materia affidando l'intervento di integrazione salariale a tre diversi istituti:

- la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), per le imprese del settore industriale e per le cause di sospensione derivanti da: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori; b) situazioni temporanee del mercato;
- la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese che, a seconda del settore di appartenenza, abbiano occupato più di 15 dipendenti (imprese industriali, artigiane, appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizie, imprese di vigilanza) ovvero più di 50 dipendenti (settore del commercio e agenzia di viaggio ed operatori turistici) nell'ultimo semestre e per le causali di sospensione connesse a: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale; c) contratto di solidarietà;
- I Fondi di solidarietà e di integrazione salariale i quali, anche nell'eventuale ambito della bilateralità settoriale, hanno l'obiettivo di estendere le tutele previste in materia di integrazione salariale ai settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria mediante l'erogazione dell'assegno ordinario per



le aziende con più di 15 dipendenti e/o dall'assegno di solidarietà per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

L'importo della CIG ordinaria e straordinaria, compreso quello dell'assegno ordinario e/o di solidarietà è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, nel limite dell'orario contrattuale di lavoro e del massimale mensile annualmente stabilito dall'INPS, che per l'anno 2020 è di:

Per retribuzioni superiori a € 2.159,48		Per retribuzioni fino a € 2.159,48	
Valore lordo	Valore netto	Valore lordo	Valore netto
€1.199,72	€1.129,66	€ 998,18	€ 939,89

Analizzati brevemente gli strumenti di integrazione salariale, vediamo quali sono le **principali novità introdotte dal Decreto "Cura Italia"**.

Cigo e Assegno ordinario

- Viene introdotta una nuova causale per l'accesso agli ammortizzatori sociali dal momento che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di CIGO e dell'Assegno ordinario di FIS che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito con causale "***Emergenza COVID-19***".
- Il periodo del trattamento di integrazione o dell'Assegno ordinario potrà riguardare le sospensioni decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed avere una durata massima di nove settimane e, comunque, fino al mese di agosto 2020.
- Per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, è previsto un iter semplificato per la presentazione della domanda all'INPS, dal momento che i datori di lavoro interessati saranno dispensati dall'obbligo del rispetto dei termini normalmente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (presentazione della domanda di CIGO entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e, per la FIS, presentazione della domanda di assegno ordinario non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
- Nonostante la norma dispensi i datori di lavoro dall'attivare preventivamente alle sospensioni la procedura sindacale, permane, pur in versione semplificata, l'obbligo di informazione sindacale e l'eventuale consultazione ed esame congiunto potrà svolgersi, anche solo in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione di avvio della procedura.
- La domanda di integrazione salariale e di assegno ordinario, che è possibile presentare dal 24 marzo 2020 mediante gli ordinari canali telematici predisposti dall'INPS, potrà essere presentata all'INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Ciò significa che se la sospensione ha avuto inizio nel mese di marzo, la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese di luglio 2020.



- Le domande con causale “Emergenza COVID-19” non saranno soggette ad alcuna istruttoria da parte dell’INPS né riguardo al requisito della transitorietà dell’evento, né riguardo alla non imputabilità dell’evento al datore di lavoro o ai dipendenti. Pertanto, le aziende richiedenti saranno esentate dal presentare la relazione tecnica e documentare le prospettive di ripresa dell’attività lavorativa.
- I periodi di CIGO concessi con causale “Emergenza COVID-19” saranno considerati neutri ai fini dei limiti di durata dei trattamenti di integrazione salariale e dell’Assegno ordinario previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
- L’assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”, limitatamente al periodo indicato e per il solo anno 2020 viene esteso dal D.L. n. 18/2020 anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti, i quali normalmente sarebbero destinatari del solo assegno di solidarietà).

Riguardo al pagamento delle prestazioni, con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS ha chiarito che le prestazioni di integrazione salariale e di assegno ordinario possono essere anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi oppure potranno essere pagate anche in via diretta dall’INPS, senza che, in questo caso, il datore di lavoro sia chiamato a dimostrare difficoltà finanziarie, come sarebbe ordinariamente richiesto.

Con altro Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 l’INPS ha precisato che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande non ancora definite. In tale caso, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

CIGO in sostituzione di CIGS in corso

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di concessione del trattamento CIGO come in precedenza descritto per un periodo non superiore a nove settimane.

Assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario (ai sensi dell’art. 19, DL n. 18/2020) per un periodo non superiore a nove settimane. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell’art. 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dal D.Lgs n. 148/2015.



CIG in deroga

I datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Assegno ordinario, FIS e Fondi bilaterali di solidarietà possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per Covid-19. Il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il quale può essere concesso il trattamento di CIG in deroga è, anche in questo caso, quello decorrente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di nove settimane. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti (non è specificato se al momento della richiesta o nel semestre precedente) è necessaria la stipula dell'accordo sindacale, anche in via telematica mentre l'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Le domande di CIG in deroga dovranno essere presentate alle Regioni e alle Province Autonome ove è ubicata l'unità locale oggetto delle sospensioni, secondo le istruzioni che verranno certamente diramate da ogni Regione nei prossimi giorni. L'INPS provvederà all'erogazione diretta dei trattamenti salariali ai lavoratori, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. In attesa delle istruzioni dell'INPS, si evidenzia che l'art. 22, D.L. n. 18/2020 dispone che al fine del pagamento diretto ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno trasmettere telematicamente all'INPS i Mod. SR41 contenenti i dati dei lavoratori beneficiari entro sei mesi dalla concessione dell'integrazione salariale da parte della Regione.

Avvertenza ⓘ

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56